

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2955-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TARGETTI** e **SANTI**

**APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE, ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 19 dicembre 1952

**MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMI-
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 gennaio 1953 (Stampato n. 2762)

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza,
custodia e pulizia degli immobili urbani

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 gennaio 1953*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novem-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:

- a) dal salario base;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bre 1944, e di contingenza, di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

ART. 3.

La concessione della gratifica è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi del maggiore onere sui conduttori, secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

b) dall'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

c) dall'indennità di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;

d) dalle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere continuativo.

Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 1, che siano stati assunti o per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Per l'anno 1952 la gratifica di cui all'articolo 1 deve essere corrisposta entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.